



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO ASCOLI PICENO

DECRETO N.13/2015

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.342, con particolare riferimento all'art.4, comma 1, che attribuisce agli Uffici Provinciali del Lavoro, oggi Direzioni Territoriali del Lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio in precedenza esercitate dalle Commissioni Provinciali di cui all'art. 3 della Legge n.407 del 3 maggio 1955;

VISTA la circolare del Ministero del Lavoro e P.S. Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro - Div.V - n. 25157 /70 del 2/02/1995 inerente il Regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe la Legge 22/07/1961, n.628 recante modifiche all'ordinamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

VISTA la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n.39/97 del 18 marzo 1997;

VISTO il precedente decreto direttoriale n.8 del 24 ottobre 2011 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana -Serie Generale n. 264 del 12/11/2011;

RAVVISATA la necessità di aggiornare le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio per il biennio 2015/2016 da valere per le province di Ascoli Piceno e Fermo;

CONSULTATE con nota prot.n.11988 del 5/06/2015 le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, le Associazioni Datoriali e le Associazioni del Movimento Cooperativo maggiormente rappresentative sul territorio;

PRESO ATTO che non risultano pervenute proposte di revisione da parte delle stesse delle tariffe proposte;

DECRETA

Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nelle province di Ascoli Piceno e Fermo, vengono rideterminate nel seguente modo:

- Tariffa minima € 17,689 oltre I.V.A.

Sono previste le seguenti maggiorazioni:

1 - 30% per lavoro notturno dalle ore 22,00 alle ore 6,00 e per lavoro straordinario;

2 - 40% per lavoro festivo;



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

3 – 50% per lavoro festivo notturno.

Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili.

Le suddette tariffe sono comprensive sia degli oneri per istituti contrattuali , sia degli oneri contributivi che di quelli gestionali.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana e ne sarà data pubblicità legale nella sezione "Pubblicità Legale" del sito istituzionale www.lavoro.gov.it del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come disposto dall'art.32 della Legge 18 giugno 2009,n.69.

Ascoli Piceno, li 10 settembre 2015



IL DIRETTORE

Dott.ssa Cristiana Di Muzio